

Roma, 5 aprile 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -*NEWS – Rassegna stampa***RASSEGNA STAMPA_2024_13****OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ Comunicazione dati Titolare effettivo: adempimento ancora sospeso

Assofiduciaria, dopo aver consultato i propri legali, con un comunicato stampa del 29 marzo, ha smentito la notizia della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese. Si precisa che, nel corso dell'udienza pubblica del 27 marzo 2024, la sezione quarta del TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, con la conseguenza che fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito, gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi per effetto dell'ordinanza del TAR n 8083/2023 e sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati. Per definizione del giudizio deve intendersi la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito: fino a quel momento perdurano gli effetti del provvedimento cautelare collegiale del giudice amministrativo. Nel dettaglio, l'Ordinanza recitava quanto segue: *il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto: a) sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024.* In altre parole, il provvedimento faceva slittare al 2024 la scadenza per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, con l'ordinanza che risponde al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari. Facciamo un riepilogo delle regole sull'adempimento sospeso. **Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF** Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro. Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per: le pubbliche amministrazioni; le procedure esecutive o concorsuali; gli enti ecclesiastici; le società soggette a catene di controllo; le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali. Ricordiamo infine che la piena operatività del registro suddetto è avvenuta con la pubblicazione in GU n 236 del 9 ottobre del Decreto MIMIT 29 settembre data dalla quale decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati. **Titolare effettivo: la comunicazione dati.** Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema. Attenzione al fatto che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente. Inoltre, è necessario sottolineare che cadendo il termine per adempiere in un giorno festivo ossia l'8 dicembre, ai sensi dell'art 3

comma 2 del DPR n 558/99 si può provvedere entro il giorno 11 dicembre 2023 che è lunedì. Attenzione al fatto che ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione. Per la prima comunicazione leggi anche: *Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?* Prima di riepilogare le norme si ricorda anche che il Consiglio del Notariato ha pubblicato lo studio n 1/2023 con approfondimenti sulla normativa europea e nazionale utile ai soggetti interessati da questo adempimento. **Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede.** Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero: le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute i trust e gli istituti giuridici affini ai trust potranno comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue: si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato; si sceglie la pratica del Titolare Effettivo; si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo; si firma con Firma Digitale. Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. **Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano.** Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene: a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell'ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust

o dell'istituto giuridico; e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). **Titolare effettivo: riepilogo della normativa** Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di: imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali istituti giuridici affini al trust nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare: il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese; il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva; il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva. Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 dell'ultimo atteso decreto MIMIT.

Fonte: Redazione Fisco e Tasse, *“Comunicazione dati Titolare effettivo: adempimento ancora sospeso”*, Fisco e Tasse del 2 aprile 2024

➤ Registro titolari effettivi, comunicazioni sospese

Registro Titolari effettivi e antiriciclaggio. In attesa della decisione del Tar Lazio sul ricorso per l'annullamento del decreto del Dg del Mimit (operatività del sistema di comunicazione dei dati), del Dm 16 marzo 2023 (modelli per il rilascio di certificati e copie sulla titolarità effettiva) e del decreto Mef su «accesso e consultazione dei dati e informazioni», a dicembre un'ordinanza dei giudici della IV sezione ha disposto – precisa Assofiduciaria- la sospensione degli adempimenti - cioè della comunicazione del titolare effettivo - fino alla sentenza di merito. Pertanto, non ci saranno conseguenze per chi a oggi non ha ancora trasmesso il “Te” alla Camera di commercio. I tempi potrebbero ulteriormente allungarsi se, come appare plausibile alla luce dei motivi di ricorso, il Tar decidesse per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per incompatibilità del Registro italiano con la normativa europea sui dati sensibili. Con le regole di partenza il registro dei “Te” consentirebbe la consultazione a milioni di «soggetti obbligati».

Fonte: A. Gal., *“Registro titolari effettivi, comunicazioni sospese”*, Il Sole 24 Ore del 30 marzo 2024

➤ Titolari effettivi, il registro resta congelato

Comunicazione dei titolari effettivi in attesa del giudizio di merito del Tar. Come già anticipato ieri da ItaliaOggi, Assofiduciaria ha ribadito in un comunicato urgente che la comunicazione dei titolari effettivi, sospesa con ordinanza cautelare del 7/12/2023 del Tar del Lazio, non tornerà operativa fino alla pubblicazione della sentenza di merito da parte dei giudici amministrativi. Mercoledì 27 marzo si è riunita l'udienza sul ricorso proposto da sette diversi portatori di interessi sugli obblighi e sull'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi. I giudici hanno raccolto i pareri, con la richiesta delle parti in causa di una possibile interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) relativamente all'avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi. I punti esaminati includono la rilevanza della questione alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia Ue sull'accesso ai dati del registro e il rischio connesso all'accesso e alle possibili violazioni delle comunicazioni dei dati. I ricorrenti stimano che, secondo la normativa italiana sul registro, più di un milione di soggetti potrebbero essere considerati titolari di interessi, il che significherebbe, che una volta attivo, il registro consentirebbe loro di accedere liberamente ai dati relativi alle costituzioni di strutture patrimoniali come i trust e strutture simili, con il rischio di violare anche i dati sensibili riguardante la salute dei titolari. “L'ordinanza del TAR n. 8083/2023 del TAR Lazio, infatti, è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere res adhuc integra fino ad allora. Per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito”, ha ricordato un comunicato di Assofiduciaria. “Costituisce, del resto, regola generale prevista dall'art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio.”

Fonte: Matteo Rizzi, *“Titolari effettivi, il registro resta congelato”*, Italia Oggi del 30 marzo 2024

➤ Resta ancora sospesa l'operatività del Registro dei titolari effettivi

Con comunicato stampa diffuso ieri, Assofiduciaria, dopo aver consultato i propri legali, ha smentito in modo secco la notizia – riportata dalla stampa – della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese. Nel comunicato si precisa che, nel corso dell'udienza pubblica del 27 marzo 2024, la sezione quarta del TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, con la conseguenza che fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi per effetto dell'ordinanza del TAR n. 8083/2023 e, conseguentemente, sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati. Sul punto, continua il comunicato, la citata ordinanza del TAR n. 8083/2023 è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio in modo da non compromettere la questione oggetto del giudizio fino a quel momento. Con evidenti finalità rafforzative viene riportato testualmente il passaggio dell'ordinanza in cui il TAR evidenzia tale circostanza: “Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito”. Per definizione del giudizio, conclude il comunicato, deve ovviamente intendersi la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito: fino a quel momento perdurano gli effetti del

provvedimento cautelare collegiale del giudice amministrativo. La norma di riferimento, in questo caso, è l'art. 55 comma 1 del DLgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), che reca il principio generale in virtù del quale gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendono fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio. Dunque, nessuna riapertura dei termini e, soprattutto, nessun rischio sanzionatorio per chi omette di effettuare la comunicazione dei titolari effettivi in questo lasso temporale. Giova ricordare nuovamente che il termine per la comunicazione dei titolari effettivi era stato sospeso a pochi giorni dalla scadenza dell'11 dicembre 2023 per effetto della citata ordinanza n. 8083/2023, con la quale la sezione quarta del TAR del Lazio, reputando che la complessità delle censure formulate rendesse necessario un approfondimento in sede di merito, aveva accolto l'istanza cautelare di sospensione presentata da Assoservizi fiduciari nei confronti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché dell'Unione italiana delle Camere di commercio. Il ricorso era finalizzato a ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di tutti i provvedimenti attuativi del Registro dei titolari effettivi (si veda "Domani udienza del TAR sui termini per comunicare la titolarità effettiva" del 26 marzo). In merito ai possibili scenari post sentenza, nel caso in cui il TAR dovesse decidere di respingere l'istanza di annullamento dei suddetti provvedimenti, ai fini dell'eventuale riapertura dei termini è auspicabile che il periodo concesso per la comunicazione sia congruo, in modo da rendere possibile l'adempimento per tutte le società e gli enti che non vi hanno ancora provveduto. Più verosimilmente, però, all'orizzonte sembra profilarsi un rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ragione degli evidenti profili di tutela dell'identità e dei dati personali dei titolari effettivi e della conseguente necessità di rivedere la regolamentazione relativa all'accesso al Registro, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20. In verità, a parere di chi scrive, quella pronuncia dalla portata epocale avrebbe dovuto innescare un processo di revisione dell'impianto normativo complessivo, a partire dalle previsioni europee fino a quelle, normative e regolamentari, degli Stati membri. Infatti, se è vero che l'accessibilità dei dati dei titolari effettivi rappresenta un elemento imprescindibile della normativa in materia di contrasto alle attività criminose, è altrettanto vero che in assenza di modifiche normative l'accesso pubblico all'identità e ai dati personali dei titolari effettivi, senza alcuna necessità di dimostrare l'esistenza di un interesse legittimo, continuerà a sollevare dubbi quanto alla conformità della relativa previsione rispetto ai principi enunciati dalla Carta e dal GDPR. Nel nostro ordinamento tale preoccupazione non può che aumentare in ragione del fatto che, in caso di opposizione da parte del controinteressato all'accesso ai dati del titolare effettivo, per effetto di quanto previsto dal DM 55/2022, la decisione in merito alla concessione o al diniego di accesso è rimessa alla Camera di commercio territoriale, cioè a un organo non giurisdizionale.

Fonte: Annalisa De Vivo "*Resta ancora sospesa l'operatività del Registro dei titolari effettivi*", Eutekne del 30 marzo 2024

➤ **Assofiduciaria, Registro dei titolari effettivi: ricorso al TAR**

Assofiduciaria, associazione delle 118 società fiduciarie tra le maggiori operanti sul mercato, ha consultato gli avvocati dello Studio legale Grimaldi Alliance, che assistono l'Associazione nel giudizio n. 15566/2023 incardinato presso il TAR Lazio, i quali hanno chiarito che: "*con riferimento all'udienza pubblica del 27 marzo 2024, nel corso della quale il TAR Lazio, Roma, Sez. IV ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, vi confermiamo che per effetto dell'ordinanza del TAR n. 8083/2023 gli effetti degli atti impugnati rimangono*

sospesi fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito; di conseguenza sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati. L'ordinanza del TAR n. 8083/2023 del TAR Lazio, infatti, è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere res adhuc integra fino ad allora ("Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito"), e per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito. Costituisce, del resto, regola generale prevista dall'art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio."

Fonte: "Assofiduciaria, Registro dei titolari effettivi: ricorso al TAR", Askanews del 29 marzo 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr